



Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2025 – Tiktok Technology / Commissione

(Causa T-58/24) (¹)

[«Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Decisione della Commissione che stabilisce l'importo del contributo per le attività di vigilanza per il 2023 – Articolo 43, paragrafi da 3 a 5, del regolamento 2022/2065 – Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1127 – Metodo di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»]

(C/2025/5579)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tiktok Technology Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Batchelor e M. Frese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Gariazzo, P.-J. Loewenthal e L. Armati, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione di esecuzione C (2023) 8173 final della Commissione, del 27 novembre 2023, che stabilisce l'importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione C(2023) 8173 final della Commissione, del 27 novembre 2023, che stabilisce l'importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok in forza dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullata.
- 2) Gli effetti della decisione di esecuzione C(2023) 8173 sono mantenuti fino a che siano adottati i provvedimenti necessari che l'esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.
- 3) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C, C/2024/2173 del 25.3.2024.